

COPIA



COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 30 Marzo 2017

OGGETTO: UFFICIO ASSOCIATO TARI INTERNALIZZATA. APPROVAZIONE MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il giorno 30 Marzo 2017 alle ore 21:00 nella sala consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione ordinaria, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1) AVV. TASSINARI ROSARIA (Sindaco) | 8) RONCONI PATRIZIA |
| 2) PINI ING. EMANULE | 9) MONTI VALERIA |
| 3) GIORGINI LUCIANO | 10) MISIROCCHI GIULIA |
| 4) ASSIRELLI MASSIMILIANO | 11) PALOTTI LIVIO |
| 5) FACCINI MANLIO | |
| 6) NICOSIA CLAUDIA | |
| 7) RICCI ANTONELLA | |

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

FACCINI MANLIO MISIROCCHI GIULIA

Presenti: 9

Assenti: 2

Partecipa, ai sensi del comma 68, lett. a) dell'art. 17 della L. n. 127/97, il Segretario comunale Dott. ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra Avv. TASSINARI ROSARIA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:
Giorgini Luciano, Nicosia Claudia e Palotti Livio.

La seduta è pubblica.

Relazione al punto all'ordine del giorno, il Responsabile dell'Ufficio Tributi, Marina Frassinetti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con delibera C.C. n. 12 del 24 luglio 2015 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI);

Rilevata la necessità di apportare modifiche al suddetto regolamento - oltre che per superare alcune problematiche a favore di una maggior trasparenza ed operatività della disciplina regolamentare - anche al fine di dare pronta regolamentazione ed attuazione alle recenti novità in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, con particolare riferimento all'art.3 della L.R. Emilia-Romagna n.16 del 05/10/2015, dell'art.36 c.1 L. 28 dicembre 2015 n.221 (che ha introdotto, all'art.1 comma 659 della L.147/13, la nuova previsione di cui alla lett.e-bis) e dell'art.17 c.1 L.19 agosto 2016 n.166 (che ha aggiunto un nuovo periodo in calce all'art.1 comma 652 della L.147/13) .

In particolare, risulta opportuno intervenire sui seguenti articoli:

A) Articolo 7 - Riduzione del Tributo

Viene aggiunto il **comma 6**, per esplicitare la possibilità di applicazione delle riduzioni richieste all'interno della dichiarazione con le tempistiche previste per la presentazione della dichiarazione;

B) Articolo 8 - Riduzione di Superficie Per Produzione di Rifiuti Speciali

Al comma 1) viene aggiunta la lettera o); la tabella viene integrata dalla previsione di una nuova tipologia di attività ("altre attività di tipo industriale produttive di rifiuti non assimilati/non assimilabili diversi, per tipologia, da quelli tipici delle altre attività elencate") e correlata percentuale di agevolazione, individuata nella misura del 15% in quanto destinata ad inglobare in via residuale casistiche marginali non agevolabili - nemmeno per analogia - con l'applicazione delle più elevate percentuali previste per le altre tipologie di attività;

C) Articolo 11 - Categorie di Utenza

Nel comma 2) viene modificata la lettera b) e aggiunta la lettera c) per introdurre la possibilità di applicazione delle riduzioni richieste all'interno della dichiarazione con le tempistiche previste per la presentazione della dichiarazione, ed esplicitare il corretto regime tariffario delle cantine non pertinenziali ad abitazione possedute da utenti domestici;

D) Articolo 15 - Dichiarazione

Viene modificato il comma 8) per allineare le tempistiche previste per la presentazione della denuncia di subentro e/o cessazione da parte degli eredi con le tempistiche previste dal comma 2 del medesimo articolo;

E) Articolo 10bis - Agevolazioni “Antispreco” (Art. 1 Commi 652 e 659 L. 147/13)

Introduzione di un nuovo art.10bis destinato a prevedere, disciplinare e dare operativa attuazione a speciali riduzioni TARI destinate ad utenze non domestiche impegnate in progetti finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti e al contrasto dello spreco alimentare, in applicazione delle previsioni di cui alla sopra richiamata normativa statale e regionale (art.1 commi 652 e 569 L.147/13 e art.3 L.R. Emilia-Romagna n.16/15). In particolare, l'art.17 della L.166/16 interviene ad integrare la previgente formulazione dell'art.1 comma 652 della L.147/13 disponendo testualmente: *“Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.”* .

Questi, in sintesi, i relativi requisiti imposti dalla legge e sulla cui base dettare la relativa disciplina regolamentare ex art.52 D-Lgs.446/97:

- agevolabili solo le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari; non risultano espressamente agevolabili, per converso, gli operatori che svolgano attività di trasformazione, confezionamento, somministrazione (di cui alla definizione di "operatore del settore alimentare" dettata dall'art.2 lett.a della L.166/16);
- l'agevolazione deve essere correlata alla cessione (diretta o indiretta) a titolo gratuito di beni alimentari, oggettivamente documentata. Per coerenza e sistematicità occorre a tal fine rifarsi al concetto di "donazione" di cui all'art.2 lett.e) della L.166/16, definita appunto cessione di beni titolo gratuito, ma in relazione alla quale tuttavia - giusto quanto disposto dal successivo art.18 - non sono previste né la necessità di forma scritta, né l'applicazione delle norme del titolo V del Libro II del Codice Civile.

Sulla "oggettiva documentabilità" della cessione appare ipotizzabile - in considerazione della probabile coincidenza delle relative fattispecie agevolative ed al fine di evitare ridondanze ed aggravii procedurali- documentare al Comune la cessione sulla base della medesima documentazione che donante e donatario devono presentare ai fini delle imposte sui redditi e IVA. Infatti ai sensi dell'art.16 L.166/16 il donante deve comunicare le cessioni telematicamente (e dettagliatamente: data, ora , luogo di inizio trasporto, destinazione finale e ammontare complessivo calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita) alla GdF o all'AdE entro la fine del mese a cui si riferiscono; facoltativa la comunicazione in caso di cessioni per importi inferiori a 15000 euro e di prodotti (per singola cessione mensile), mentre restano escluse da quest'obbligo le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili. Il

beneficiario della donazione è da parte sua tenuto a predisporre e consegnare al cedente una dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni attestandone l'uso per fini istituzionali. Lo stesso art.16 c.2 prevede un apposito provvedimento del Direttore dell'AdE sulle modalità telematiche necessarie alla comunicazione. Comunicazione che, ai sensi del successivo comma 4, è valida anche ai fini dell'applicazione dell'art.6 comma 15 della l.133/99;

- i beni alimentari ceduti devono essere destinati agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale; per coerenza e sistematicità si ritiene che:
 - a) la categoria dei possibili "donatori" sia riconducibile alla definizione di cui all'art.2 lett.b) della stessa L.166/16;
 - b) i "beni alimentari ceduti" debbano essere ricondotti- nonostante la norma non ne faccia espresso riferimento- al concetto di "eccedenza alimentare" di cui alla definizione dell'art.2 lett.c della L.166/16;
- l'agevolazione regolamentabile dal comune deve essere proporzionale alla quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione (non deve infatti trattarsi di "rifiuti");

Alla luce del suddetto quadro, con il suddetto articolo 10 bis vengono specificatamente regolamentati:

- 1) requisiti di accesso in relazione ai mq di superficie: in considerazione delle peculiarità concrete del fenomeno e nella ricerca di un ragionevole equilibrio tra funzione promozionale della scontistica in oggetto e relativi oneri di gestione e controllo, si prevede (quanto meno in questa prima fase) di limitare l'accesso a questo tipo di agevolazione ad attività esercitate su almeno 200mq di superficie totale a disposizione;
- 2) modalità di applicazione della scontistica (a consuntivo, con previsione di una % massima di sconto) legata al peso totale di prodotto donato e quindi non avviato a smaltimento, sulla scorta di idonea documentazione (come ad esempio quella prevista dalla stessa L.166/16 all'art.15);

Dette agevolazioni, nel rispetto dei principi di legge in materia, trovano applicazione a decorrere dal 1/1/2017 e finanziamento sulla base del gettito del tributo stesso (posto che il quantitativo di prodotto donato non diventa rifiuto e non viene quindi conferito al pubblico servizio di raccolta, con conseguente riduzione dei relativi costi).

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate **nell'allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche (legge 68/14);
- il DPR 158/99;

- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- la L.R.16/15;
- l'art.1 commi 652 e 659 così come novellati rispettivamente dalla L.166/2016 e L.221/2015;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione del 27/03/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Preso atto che:

- a norma dell'art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), sulla presente deliberazione:
 - il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
 - il Responsabile dell'Area Gestione risorse umane e finanziarie ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
- il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Palotti Livio e Monti Valeria), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate integralmente:

1. **Di approvare** le modifiche al “Regolamento della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 comma 639 e ss. L.147/13 e ss.mm.ii." (approvato con delibera n. 12 del 24/07/2015) di cui **all'allegato A** che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
2. **Di dare atto** che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta **nell'allegato B**, in atti;
3. **Di dare atto** che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2017.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Palotti Livio e Monti Valeria), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

=====

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: UFFICIO ASSOCIATO TARI INTERNALIZZATA – APPROVAZIONE DI MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIA
F.to Rag. Claudia Renzi

IL DIRIGENTE
UFFICIO ASSOCIATO TARI INTERNALIZZATA- TRIBUTI
F.to Dott.ssa Roberta Pirini

Lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**

Li

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIA
F.to Rag. Claudia Renzi

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco
F.to AVV. TASSINARI ROSARIA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROMANO ROBERTO

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.roccasancasciano.fc.it> per 15 giorni consecutivi.

dal 12 APR. 2017 al 27 APR. 2017.

Il Messo notificatore
F.to CARLO BOMBARDI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

12 APR. 2017

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

28 APR. 2017

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO
